



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 105 del 19/08/2005**

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2005, n. 1048

Disposizioni per i movimenti interni ai fini della macellazione degli animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Puglia.

L'Assessore alla Sanità, dott. Alberto TEDESCO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Veterinario Regionale, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

L'OM 11 maggio 2001 del Ministero della Salute, recante misure urgenti di profilassi della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue), ha previsto l'attuazione di un Piano Nazionale di Sorveglianza virologica, entomologica e clinica;

A seguito dell'insorgenza di focolai di malattia sul territorio regionale, manifestatisi a partire dalla fine di agosto 2002 il Ministero della Salute ha esteso l'obbligo della vaccinazione dei ruminanti delle specie sensibili a tutto il territorio regionale della Puglia, conformemente alla Decisione della Commissione europea 2001/141/CE;

Con delibera di giunta n. 1411 del 30/09/2002 è stato adottato il piano straordinario di vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) sul territorio regionale per l'anno 2002;

Con delibera di giunta n. 246 dell'11/03/2003 è stato adottato il proseguimento dei Piani di Sorveglianza sierologica e di vaccinazione nei confronti del virus della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Puglia per l'anno 2003 e successivi;

Questo Assessorato con nota prot. n. 24/6082/4 del 19 febbraio 2004, sentito il parere della Unità di Crisi regionale per la Blue Tongue istituita con determinazione dirigenziale n. 396 del 13 novembre 2000 e al fine di limitare i danni al settore zootecnico ha inviato al Ministero della Salute una proposta per movimentare ai soli fini della macellazione gli animali sensibili nel territorio della Regione Puglia;

Il Ministero della Salute con nota prot. n. 608/BT/1771 del 22 maggio 2003 recante come oggetto allegato O.M. 11 maggio 2001 - Disposizioni per lo spostamento degli animali, ha sottolineato che... "per quanto riguarda la movimentazione in ambito regionale, di fronte a particolari problematiche locali, la singola Regione interessata può consentire gli spostamenti degli animali sensibili..., purchè si assuma la responsabilità di eventuali ricadute negative sul territorio regionale e nazionale";

Con deliberazione di G.R. n. 564 del 20/04/2004 sono state adottate disposizioni per la movimentazione ai soli fini della macellazione degli animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini nel territorio della Regione Puglia;

Con delibera di giunta n. 326 del 25/03/2004 è stato adottato il proseguimento dei Piani di Sorveglianza sierologica e di vaccinazione nei confronti del virus della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Puglia per l'anno 2004 e successivi;

Con deliberazione di G.R. n. 1197 del 04/08/2004 sono state adottate disposizioni per i movimenti interni degli animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Puglia;

In data 5 febbraio 2004, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e della Province autonome con nota prot. n. 455/A4SAN ha evidenziato la necessità di provvedimenti finalizzati alla movimentazione degli animali sensibili;

Con ordinanza del Ministero della Salute dell'08 Febbraio 2005 sono state adottate disposizioni per la campagna di vaccinazione 2004/2005 e per la regolamentazione della movimentazione;

La Decisione della Commissione n. 2005/393/CE del 23 Maggio 2005 all'art. 4 - "Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni ai fini di macellazione" ha stabilito che l'Autorità competente possa concedere una deroga al divieto di uscita a partire da una zona soggetta a restrizioni per le spedizioni di animali destinati alla macellazione immediata nello stesso Stato membro, dettandone le modalità;

Considerato che le disposizioni della D.G.R. n. 564 del 20/04/2004 relative alla movimentazione intraregionale degli animali delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini ai soli fini della macellazione sono più restrittive di quanto disposto dall'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale dell'8 Febbraio 2005, si rende necessario modificarle e rapportarle alla nuova Decisione della Commissione Europea (2005/393/CE) del 23 Maggio 2005.

#### COPERTURA FINANZIARIA"

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti creditorî potrebbero rivalersi sulla Regione, in quanto le somme occorrenti non transitano nel bilancio regionale.

Il Dirigente responsabile dell'Ufficio  
Dr. Onofrio Mongelli

- Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;

- L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente istruttore e dal Dirigente del

Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di disporre che i Servizi Veterinari delle AAUUSSLL applichino le "Disposizioni per i movimenti interni ai fini di macellazione degli animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Puglia" allegate alla presente.
- Di dare mandato al dirigente del Settore Sanità di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute ed alle AAUUSSLL, regionali e di modificare le suddette disposizioni in qualsiasi momento in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica della malattia nel territorio regionale.
- Di disporre che le AAUUSSLL, verifichino costantemente e capillarmente il rispetto di tali disposizioni.
- La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola  
Allegato

"DISPOSIZIONI PER I MOVIMENTI INTERNI  
AI FINI DI MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI  
SENSIBILI SUL TERRITORIO REGIONALE"

q viene consentita la libera movimentazione delle specie sensibili alla Blue Tongue ai soli fini della macellazione alle seguenti condizioni:

- 1) Gli animali della specie bovina e gli ovi-caprini inferiori ai 60 gg di età devono essere scortati durante la movimentazione dal Mod. 4 compilato dall'allevatore.
- 2) Gli animali oggetto di movimentazione devono essere inviati direttamente al macello e viaggiare esclusivamente nelle ore diurne.
- 3) Giunti nel macello di destinazione, gli animali devono essere macellati prontamente.
- 4) Il Veterinario ufficiale del macello di destinazione deve inviare, con cadenza settimanale, ai Servizi Veterinari competenti per l'allevamento di origine, copia del Mod. 4, indicando l'ora ed il giorno in cui gli animali sono stati macellati.

Si sottolinea che:

„ Tali disposizioni riguardano le movimentazioni per soli fini di macellazione esclusivamente nell'ambito del territorio regionale.

„ Le suddette disposizioni potranno essere modificate o revocate in qualsiasi momento in relazione

all'evolversi della situazione epidemiologica della malattia nel territorio regionale.

„ Per le specie e categorie animali sensibili alla Blue Tongue non rientranti nelle suddette disposizioni, si applica quanto previsto dall'O.M. dell'8 Febbraio 2005.

Il presente allegato è composto da una pagina

Il Dirigente di Settore  
Silvia Papini